

Liq. Giud.  
1/26  
F.u. 384/26



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO**

*Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Barbara Previati Presidente  
dott.ssa Claudia Carissimi Giudice  
dott. Luca Pio Orlando Giudice estensore

Nel procedimento portante il n. **3-1 / 2026 P.U.**

Su ricorso di:

IN.TECH. S.R.L., (P.IVA 12696311005), in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
con il patrocinio dell'avv. Domenico D'Antonio, giusta procura in atti

*Ricorrente*

nei confronti di TECNO ITALIA SIGNS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P.IVA  
01603050707), rimasta contumace.



*Resistente*

ha pronunciato la seguente **S E N T E N Z A** di apertura della liquidazione giudiziale a carico di TECNO ITALIA SIGNS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P.IVA 01603050707).

Con ricorso depositato il 12 gennaio 2026, il creditore indicato in epigrafe ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di TECNO ITALIA SIGNS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P.IVA 01603050707), esponendo: di vantare un credito insoluto di complessivi € 151.009,05, nei confronti della resistente; di non aver ottenuto il pagamento a causa dello stato di insolvenza di quest'ultimo, desumibile da una pluralità di indici precisi e concordanti.

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza si è perfezionata nei quindici giorni anteriori alla data dell'udienza del 24 febbraio 2026, mediante inserimento nell'area riservata del Portale dei servizi telematici, avvenuta in data 20 gennaio 2026, a seguito dell'esito negativo del tentativo di notificazione a mezzo pec per causa imputabile al destinatario, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria in atti (art. 40 co. 7 CCII) con attestazione di decorrenza dei tre giorni dalla pubblicazione

L'istruttoria è consistita in produzioni documentali, nonché nell'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

- a) visura storica della società debitrice;
- b) visura protesti;
- c) attestazione concernente la pendenza di procedure esecutive;
- d) informativa debiti contributivi.

Sussiste la competenza territoriale del foro di Campobasso, essendo ivi ubicata da oltre un anno la sede legale della debitrice, da ritenersi coincidente con quella effettiva.

Emerge poi *ex actis* la legittimazione attiva della parte ricorrente, come evidenziato dalle risultanze dei titoli inevasi posti a base della domanda. Il ricorrente, in particolare, risulta titolare di un credito nei confronti della società debitrice di euro 151.009,05 il cui titolo è costituito dal D.I. n. 260/2018, emesso dal Tribunale di Campobasso il 9.5.2018 e confermato dalla sentenza n. 1033/2025 del Tribunale di Campobasso.



La domanda è dunque procedibile, già in virtù del predetto credito definitivamente accertato in via giudiziale, in quanto superiore alla soglia di euro trentamila fissata dall'art. 49 co. 5 CCII).

Si aggiunge che l'informativa dei debiti contributivi attesta l'esistenza di un ulteriore insoluto verso creditori pubblici per complessivi € 55.678,38.

Sussistono le condizioni soggettive ed oggettive per l'apertura del concorso.

La debitrice è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di società commerciale in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 121 CCII.

È da rilevare, riguardo a questi ultimi, che la norma sopra citata sancisce una presunzione di assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale per tutti gli imprenditori che esercitano attività commerciale, ove essi non dimostrino il mancato superamento di tutte le soglie previste dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII.

Compete, quindi, al debitore che intenda sottrarsi alla procedura in questione, fornire la prova positiva, anche per presunzioni, del "possesso congiunto" dei seguenti requisiti:

- avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, nel medesimo termine, ricavi per ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila;
- avere debiti - anche non scaduti - di ammontare non superiore a euro cinquecentomila.

Nella fattispecie in esame, il mancato deposito di tutti i bilanci del triennio costituisce di per sé circostanza sufficiente a far ritenere non superata la presunzione di legge.

Dalla visura camerale risulta, peraltro, che l'ultimo bilancio depositato risale al 2015, cioè anteriormente al triennio rilevante.

Vi è infine prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice, non più in grado di soddisfare in modo regolare le obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività commerciale.

Per stato di insolvenza si intende l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, la quale si manifesta tramite inadempimenti o altri indici esteriori ove rappresentativi della



condizione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa non superabile nel breve periodo.

È stato al riguardo precisato che *“l'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma appunto uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una “inidoneità” di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni”* (Cass. 20 novembre 2018, n. 29913; Cass. 3 marzo 2022, n. 7087).

Nel caso di specie risulta che la resistente non ha provveduto ad adempiere il proprio debito, non solo dopo l'emissione in suo danno dell'atto monitorio ma anche dopo che quest'ultimo era stato confermato dalla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo nonché dopo aver ricevuto una diffida di pagamento da parte dell'odierna ricorrente.

Va soggiunto che sono emersi, nell'istruttoria, ulteriori indici rivelatori di tale condizione oggettiva quali il non funzionamento della casella pec per cause imputabili al debitore; la mancata comparizione di quest'ultimo all'udienza del procedimento unitario; il mancato pagamento dei debiti contributivi; l'omesso deposito di bilanci presso la camera di commercio sin dall'esercizio 2015.

Si impone, in conclusione, l'apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della *par condicio creditorum*.

Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo tale credito di parte ricorrente, avente natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.

Ai sensi degli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatore l'Avv. Francesco Andrea Brunale, professionista individuato, nel rispetto di meccanismi di rotazione degli incarichi, in base alle attitudini professionali risultanti dal curriculum e dalle attività in precedenza svolte, da ritenersi adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili alla luce dei dati sin qui acquisiti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 49 e 121 CCII, così provvede:



**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

di **TECNO ITALIA SIGNS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, P.IVA 01603050707, con sede legale in Campobasso, alla Via B. Croce n. 1,

**NOMINA**

Giudice Delegato il Dott. Luca Pio Orlando

**NOMINA**

Curatore l'Avv. Francesco Andrea Brunale, con studio in Campobasso, via G. Carducci, n. 134.

**FISSA**

il giorno 26 maggio 2026, alle ore, 10.00, presso il Tribunale ordinario di Campobasso, sede di viale Regina Elena, piano 1, aula 9, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, invitando sin d'ora il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 C.C.I., almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori, sentito il debitore;

**AVVISA**

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono



con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

### AVVISA

il nominato curatore che deve:

- entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere senza indugio alle comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.;
- osservare tutto quanto stabilito dal Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra Procura e Tribunale nell'ambito degli affari civili del 21/12/2021;
- entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina far pervenire in cancelleria la propria accettazione;
- dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
- rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011 (art. 28 l.f. come modificato dal d.lgs. 54/2018), pena la sua immediata sostituzione;
- entro trenta giorni presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;



- eseguire ogni ulteriore adempimento di legge.

### **AUTORIZZA**

il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti.
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

### **AUTORIZZA**

il Curatore a procedere a diretto ed immediato inventario dei beni del debitore omettendo le operazioni di apposizione di sigilli per ragioni di urgenza, salvo diverso provvedimento del Giudice Delegato, disponendo che provveda alla redazione del processo verbale delle attività compiute personalmente senza assistenza del cancelliere, nei modi previsti dall'art. 195 CCII.

### **ORDINA**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei



tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;

#### **ORDINA**

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il curatore dandone contestualmente, notizia al P.M.

#### **DISPONE**

Che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale entro il giorno successivo al deposito.

Che la cancelleria, entro il giorno successivo al suo deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, e comunque, laddove l'impresa non sia iscritta attualmente presso il Registro delle Imprese di Campobasso, anche presso quest'ultimo Ufficio.

Così deciso in Campobasso il 10/03/2026

IL GIUDICE EST.

*dott. Luca Pio Orlando*

IL PRESIDENTE

*dott.ssa Barbara Previati*

